

LA SCUOLA A PROVA DI PRIVACY

2 + 5 = 7



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Indice

Insegnare la privacy, rispettarla a scuola 4



REGOLE GENERALI

Studenti e famiglie informate 7

Trattamento dei dati nelle istituzioni scolastiche pubbliche 7

Trattamento dei dati nelle istituzioni scolastiche private 8

Dati sensibili e giudiziari: alcuni esempi concreti 8

Diritto di accesso ai dati personali 10

Violazione della privacy 11



VITA DELLO STUDENTE

Iscrizione a scuole e asili 13

Temi in classe 14

Voti ed esami 14

Comunicazioni scolastiche 15

Disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento 16

Gestione del servizio mensa 16

Dalla scuola al lavoro 17

Curriculum e identità digitale dello studente 17



MONDO CONNESSO E NUOVE TECNOLOGIE

Cyberbullismo e altri fenomeni di rischio 19

Smartphone e tablet 20

Immagini di recite e gite scolastiche 21

Registrazione della lezione e strumenti compensativi 21



PUBBLICAZIONE ON LINE

Pubblicità e trasparenza 23

Portale unico dei dati della scuola 24

Graduatorie del personale e supplenze 24

Pagamento del servizio mensa 25

Servizi di scuolabus 25



VIDEOSORVEGLIANZA E ALTRI CASI

Videosorveglianza contro furti e vandalismi 27

Questionari per attività di ricerca 28

Marketing e promozioni commerciali 28

PAROLE CHIAVE 31

APPENDICE - PER APPROFONDIRE 35

INSEGNARE LA PRIVACY, RISPETTARLA A SCUOLA

L'istruzione, a partire dagli asili fino ad arrivare all'università, costituisce una risorsa fondamentale per ogni Paese perché coniuga memoria storica e futuro.

Per questo motivo è utile essere sempre al passo con l'innovazione, dalle lavagne multimediali che sostituiscono quelle col gessetto ai tablet su cui consultare i libri, dal registro elettronico ai sistemi di messaggistica con cui scambiarsi informazioni. Ma ancor più importante è riaffermare quotidianamente, anche in ambito scolastico, quei principi di civiltà, come la riservatezza e la dignità della persona, che devono sempre essere al centro della formazione di ogni cittadino.

Il Garante per la protezione dei dati personali affianca le istituzioni scolastiche, le famiglie, gli studenti, i professori proprio in questa continua sfida formativa e informativa.

Lo fa anche quando rileva che un documento pubblicato sul sito internet di una scuola, che riporta i dati sulla salute di uno studente, non è semplicemente una svista in tema di protezione dati, ma una violazione

della normativa e un grave potenziale danno causato allo sviluppo di un giovane; o quando ricorda che la trasparenza deve essere applicata con accortezza, nel rispetto delle linee guida del Garante: ad esempio, senza la diffusione di dati non pertinenti, come i contatti personali e altre informazioni private dei docenti, che possono essere utilizzate per furti di identità o stalking.

Oppure quando spiega ai giovani che basta premere il tasto di uno smartphone, caricando on line il video sbagliato, per trasformarsi da compagno di scuola in cyberbullo.

Questa guida - che tiene conto delle innovazioni previste, ma ancora in fase di attuazione, dell'ultima riforma della scuola - raccoglie i casi affrontati dal Garante con maggiore frequenza, al fine di offrire elementi di riflessione e di approfondimento per i tanti quesiti che vengono posti dalle famiglie e dalle istituzioni. Non sostituisce la normativa o i singoli provvedimenti, ma offre un'agile mappa per non smarrire il rispetto della riservatezza nella vita scolastica di ogni giorno.

REGOLE GENERALI




STUDENTI E FAMIGLIE INFORMATE

Tutte le scuole – sia quelle pubbliche, sia quelle private – hanno l'obbligo di far conoscere agli “interessati” (studenti, famiglie, professori, etc.) come vengono trattati i loro dati personali. Devono cioè rendere noto, attraverso un'adeguata informativa, quali dati raccolgono, come li utilizzano e a quale fine.

TRATTAMENTO DEI DATI NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE

Le istituzioni scolastiche pubbliche possono trattare solamente i dati personali necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore. Per tali trattamenti, non sono tenute a chiedere il consenso degli studenti. Alcune categorie di dati personali degli studenti e delle famiglie – come quelli sensibili e giudiziari – devono essere trattate con estrema cautela, nel rispetto di specifiche norme di legge, verificando prima non solo la pertinenza e completezza dei dati, ma anche la loro indispensabilità rispetto alle “finalità di rilevante interesse pubblico” che si intendono perseguire.



TRATTAMENTO DEI DATI NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PRIVATE

Nelle istituzioni private, anche paritarie, la base legale per il trattamento dei dati personali è in genere il consenso dell'interessato o di chi esercita la tutela, se gli studenti sono minorenni.

Non è tuttavia necessario ottenere il consenso per trattare i dati richiesti ai fini dell'iscrizione o di altre attività scolastiche. Il Codice della privacy, infatti, non richiede che i soggetti privati acquisiscano il consenso quando, ad esempio, il trattamento dei dati è previsto da un obbligo di legge, o, come nel caso dell'iscrizione a scuola, quando i dati sono necessari per rispondere a una richiesta dell'interessato, oppure per adempiere a un contratto. Nei casi in cui è invece necessario acquisire il consenso (ad esempio per le

attività non strettamente connesse a quelle didattiche o non previste già dall'ordinamento scolastico), esso deve essere specifico e liberamente espresso dalle persone interessate. Per poter trattare dati giudiziari e sensibili, gli istituti privati sono inoltre tenuti a rispettare anche le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali del Garante, le quali esplicitano i trattamenti consentiti.


DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI: ALCUNI ESEMPI CONCRETI

Origini razziali ed etniche

I dati sulle origini razziali ed etniche possono essere trattati dalla scuola per favorire l'integrazione degli alunni stranieri.

Convinzioni religiose

Gli istituti scolastici possono utilizzare i dati sulle convinzioni religiose al fine di garantire la libertà di culto e per la fruizione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento.



Stato di salute

I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere trattati per l'adozione di specifiche misure di sostegno per gli alunni disabili o con disturbi di apprendimento; per la gestione delle assenze per malattia; per l'insegnamento domiciliare e ospedaliero a favore degli alunni affetti da gravi patologie; per la partecipazione alle attività sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione.

Convinzioni politiche

Le opinioni politiche possono essere trattate dalla scuola esclusivamente per garantire la costituzione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza: ad esempio, le consulte e le associazioni degli studenti e dei genitori.

Dati di carattere giudiziario

I dati di carattere giudiziario possono essere trattati per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione o di protezione, come i testimoni di giustizia.


Eventuali contenziosi

Il trattamento di dati sensibili e giudiziari è previsto anche per tutte le attività connesse ai contenziosi con gli alunni e con le famiglie (reclami, ricorsi, esposti, provvedimenti di tipo disciplinare, ispezioni, citazioni, denunce all'autorità giudiziaria, etc.), e per tutte le attività relative alla difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche.

DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI

Anche in ambito scolastico, ogni persona ha diritto di conoscere se sono conservate informazioni che la riguardano, di apprenderne il contenuto, di farle rettificare se erronee, incomplete o non aggiornate. Per esercitare questi diritti è possibile rivolgersi direttamente al “titolare del trattamento” (in genere l’istituto scolastico di riferimento) anche tramite suoi incaricati o responsabili del trattamento dei dati. Se non si ottiene risposta, o se il riscontro non risulta adeguato, è possibile rivolgersi al Garante o alla magistratura ordinaria.

Diverso è il caso dell’accesso agli atti amministrativi che, infatti, non è regolato dal Codice della privacy, né vigilato dal Garante per la protezione dei dati personali. Come indicato nella legge n. 241 del 1990



(e successive modifiche), spetta alla singola amministrazione (ad esempio alla scuola) valutare se esistono i presupposti normativi che permettono di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ai soggetti con un “interesse diretto, concreto e attuale” alla conoscibilità degli atti.

Inoltre il diritto di accesso ai dati e ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione (cosiddetto accesso civico), è consentito nelle forme e nei limiti di cui al d.lgs. n.33 del 2013, come modificato dal d.lgs. n.97 del 2016.


VIOLAZIONE DELLA PRIVACY

In caso di violazione della privacy - come ad esempio la diffusione sul sito internet della scuola dei dati personali in assenza di una idonea base normativa, oppure il trattamento dei dati senza aver ricevuto una adeguata informativa o senza aver espresso uno specifico e libero consenso, qualora previsto - la persona interessata (studente, professore, etc.) può presentare al Garante un’apposita “segnalazione” gratuita o un “reclamo” (più circostanziato rispetto alla semplice segnalazione e con pagamento di diritti di segreteria). Il “ricorso”, invece, è riservato al caso in cui il titolare del trattamento non abbia dato adeguato riscontro

alla richiesta dell’interessato di esercitare i propri diritti (accesso ai dati personali, aggiornamento, rettifica, opposizione,) assicurati dal Codice della privacy. In alternativa al ricorso presentato al Garante, la persona interessata può rivolgersi all’autorità giudiziaria ordinaria.



VITA DELLO STUDENTE



ISCRIZIONE A SCUOLE E ASILI

Tutti gli istituti di ogni ordine e grado - sia quelli che aderiscono al sistema di iscrizioni on line predisposto dal Ministero sia quelli che utilizzano moduli cartacei - ma anche gli enti locali eventualmente competenti devono prestare particolare attenzione alle informazioni che richiedono per consentire l'iscrizione scolastica. I moduli base, ad esempio, possono essere adattati per fornire agli alunni ulteriori servizi secondo il proprio piano dell'offerta formativa (POF), ma non possono includere la richiesta di informazioni personali eccedenti e non rilevanti (ad esempio lo stato di salute dei nonni o la professione dei genitori) per il perseguimento di tale finalità.


Particolare attenzione deve essere prestata inoltre all'eventuale raccolta di dati sensibili. Il trattamento di questi dati, oltre a dover essere espressamente previsto dalla normativa, richiede infatti speciali cautele e può essere effettuato solo se i dati sensibili sono indispensabili per l'attività istituzionale svolta (vedi paragrafo sulle Regole generali).



TEMI IN CLASSE

Non lede la privacy l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale o familiare.

Nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe - specialmente se riguardano argomenti delicati - è affidata alla sensibilità di ciascun insegnante la capacità di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali. Restano comunque validi gli obblighi di riservatezza già previsti per il corpo docente riguardo al segreto



d'ufficio e professionale, nonché quelli relativi alla conservazione dei dati personali eventualmente contenuti nei temi degli alunni.

VOTI ED ESAMI

Gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. È necessario però che, nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l'istituto scolastico eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali



non pertinenti. Il riferimento alle "prove differenziate" sostenute dagli studenti portatori di handicap o con disturbi specifici di apprendimento (DSA), ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente.

COMUNICAZIONI SCOLASTICHE

Il diritto-dovere di informare le famiglie sull'attività e sugli avvenimenti della vita scolastica deve essere sempre bilanciato con l'esigenza di tutelare la personalità dei minori. È quindi necessario evitare di inserire, nelle circolari e nelle comunicazioni scolastiche non rivolte a specifici destinatari, dati personali che rendano identificabili, ad esempio, gli alunni coinvolti in casi di bullismo o in altre vicende particolarmente delicate.



DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO

Le istituzioni scolastiche devono prestare particolare attenzione a non diffondere, anche per mero errore materiale, dati idonei a rivelare lo stato di salute degli studenti, così da non incorrere in sanzioni amministrative o penali. Non è consentito, ad esempio, pubblicare on line una circolare contenente i nomi degli studenti portatori di handicap. Occorre fare attenzione anche a chi ha accesso ai nominativi degli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), limitandone la conoscenza ai soli soggetti legittimati previsti dalla normativa, ad esempio i professori che devono predisporre il piano didattico personalizzato.



GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA

Gli enti locali che offrono il servizio mensa possono trattare – secondo quanto previsto nei rispettivi regolamenti – i dati sensibili degli alunni indispensabili per la fornitura di pasti nel caso in cui debbano rispondere a particolari richieste delle famiglie legate, ad esempio, a determinati dettami religiosi o a specifiche condizioni di salute (ndr. vedi anche sezione “REGOLE GENERALI”). Alcune particolari scelte, infatti (pasti vegetariani o rispondenti a determinati dettami religiosi) possono essere idonee a rivelare le convinzioni (religiose, filosofiche o di altro genere) dei genitori e degli alunni.

DALLA SCUOLA AL LAVORO


Su esplicita richiesta degli studenti interessati, le scuole secondarie possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, i dati relativi ai loro risultati scolastici e altri dati personali (esclusi quelli sensibili e giudiziari) utili ad agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale anche all'estero. Prima di adempiere alla richiesta, gli istituti scolastici devono comunque provvedere a informare gli studenti su quali dati saranno utilizzati per tali finalità.



CURRICULUM E IDENTITÀ DIGITALE DELLO STUDENTE

L'ultima riforma della scuola del 2015 ha istituito il cosiddetto “curriculum dello studente” che, associato a un'identità digitale, raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico. Le modalità operative per la sua realizzazione sono demandate a un apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sui cui si dovrà esprimere anche il Garante per la protezione dei dati personali.

MONDO CONNESSO E NUOVE TECNOLOGIE



CYBERBULLISMO E ALTRI FENOMENI DI RISCHIO

Gli studenti, anche i più giovani, rappresentano spesso l'avanguardia tecnologica all'interno della scuola, grazie alla loro capacità di utilizzare le opportunità offerte da smartphone, tablet e altri strumenti che consentono la connessione costante in rete.

Tuttavia alla capacità tecnologica non corrisponde spesso eguale maturità nel comprendere la necessità di difendere i propri diritti e quelli di altre persone, a partire dagli stessi compagni di studio.

I giovani devono essere consapevoli che le proprie azioni in rete possono produrre effetti negativi anche nella vita reale e per un tempo indefinito. Troppi ragazzi, insultati, discriminati, vittime di cyberbulli, soffrono, possono essere costretti a cambiare scuola o, nei casi più tragici, arrivare al suicidio. È quindi estremamente importante prestare attenzione in caso si notino comportamenti anomali e

fastidiosi su un social network, su sistemi di messaggistica istantanea (come Whatsapp, Snapchat, Skype, Messenger, etc.) o su siti che garantiscono comunicazioni anonime. Se si è vittime di commenti odiosi, di cyberbullismo, di sexting o di altre ingerenze nella propria vita privata, non bisogna aspettare che la situazione degeneri ulteriormente. Occorre avvisare subito i compagni, i professori, le famiglie se ci si rende conto che qualcuno è insultato o messo sotto pressione da compagni o da sconosciuti. Si può chiedere al gestore del social network di intervenire contro eventuali abusi o di cancellare testi e immagini inappropriate. In caso di violazioni, è bene segnalare immediatamente il problema all'istituzione scolastica, al Garante della privacy e alle altre autorità competenti.



SMARTPHONE E TABLET

L'utilizzo di telefoni cellulari, di apparecchi per la registrazione di suoni e immagini è in genere consentito, ma esclusivamente per fini personali, e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte (siano essi studenti o professori) in particolare della loro immagine e dignità.

Le istituzioni scolastiche hanno, comunque, la possibilità di regolare o di inibire l'utilizzo di registratori, smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici all'interno delle aule o nelle scuole stesse.

Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica, in ogni caso, non possono diffondere o comunicare sistematicamente i dati di altre persone (ad esempio pubblicandoli su Internet) senza averle prima informate adeguatamente e averne ottenuto l'esplicito consenso.

Si deve quindi prestare particolare attenzione prima di caricare immagini e video su blog o social network, oppure di diffonderle attraverso mms o sistemi di messaggistica istantanea. Succede spesso, tra l'altro, che una fotografia inviata a un amico o a un familiare venga poi inoltrata ad altri destinatari, generando involontariamente una comunicazione a catena dei dati personali raccolti. Tale pratica può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese, e fare incorrere in sanzioni disciplinari, pecuniarie e in eventuali reati.



IMMAGINI DI RECITE E GITE SCOLASTICHE

Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione. Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet, e sui social network in particolare. In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa infatti necessario, di regola, ottenere il consenso informato delle persone presenti nelle fotografie e nei video.

REGISTRAZIONE DELLA LEZIONE E STRUMENTI COMPENSATIVI

È possibile registrare la lezione esclusivamente per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti...) e ottenere il loro esplicito consenso.

Nell'ambito dell'autonomia scolastica, gli istituti possono decidere di regolamentare diversamente o anche di inibire l'utilizzo di apparecchi in grado di registrare. In ogni caso deve essere sempre garantito il diritto degli studenti con diagnosi DSA (disturbi specifici dell'apprendimento) o altre specifiche patologie di utilizzare tutti gli strumenti compensativi (come il registratore) di volta in volta previsti nei piani didattici personalizzati che li riguardano.

PUBBLICAZIONE ON LINE



PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Le scuole di ogni ordine e grado sono soggette a un regime di pubblicità e trasparenza. È però necessario che gli istituti scolastici prestino particolare attenzione a non rendere accessibili informazioni che dovrebbero restare riservate o a mantenerle on line oltre il tempo consentito, mettendo in questo modo a rischio la privacy e la dignità delle persone a causa di un'errata interpretazione della normativa o per semplice distrazione. In particolare, allo scopo di facilitare la corretta applicazione della normativa, il Garante ha, tra l'altro, predisposto apposite "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati".

La pubblicazione su Internet di informazioni personali deve essere

lecita e non eccedente le finalità istituzionali perseguite. Diversamente, tale diffusione può arrecare non solo un pregiudizio alla riservatezza individuale, ma incrementare anche il rischio che le persone interessate possano subire abusi, come il cosiddetto furto di identità.

Per i documenti non liberamente disponibili on line, restano comunque valide le regole sull'accesso previste in particolare dalla legge n.241 del 1990 e dal d.lgs. n. 33 del 2013 come modificato dal d.lgs. n.97 del 2016.



PORTALE UNICO DEI DATI DELLA SCUOLA

Il portale, istituito in seguito all'ultima riforma sulla scuola e al Codice dell'amministrazione digitale, garantirà stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema nazionale di istruzione e formazione. I dati raccolti presso l'Anagrafe nazionale degli studenti potranno essere inseriti soltanto in forma aggregata, così da garantire la non identificabilità degli interessati. Tramite il portale - nei limiti e nelle modalità individuate da un apposito decreto ministeriale, sentito il Garante della privacy - saranno resi accessibili il "curriculum dello studente" e il "curriculum del docente".



GRADUATORIE DEL PERSONALE E SUPPLENZE

Gli istituti scolastici possono pubblicare sui propri siti internet le graduatorie di docenti e personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) per consentire a chi ambisce a incarichi e supplenze di conoscere la propria posizione e punteggio. Tali liste, giustamente accessibili, devono però contenere solo i dati strettamente necessari all'individuazione del candidato, come il nome, il cognome, il punteggio e la posizione in graduatoria. I dati personali, tra l'altro, non possono rimanere pubblicati on line per un periodo superiore a quello previsto. È invece illecita, perché eccedente le finalità istituzionali perseguite, la pubblicazione dei numeri di telefono e degli indirizzi privati dei candidati. Tale diffusione dei contatti personali incrementa, tra l'altro, il rischio di esporre i lavoratori interessati a

forme di stalking o a eventuali furti di identità.

PAGAMENTO DEL SERVIZIO MENSA

Non si può pubblicare sul sito della scuola, o inserire in bacheca, il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa; né può essere diffuso l'elenco degli studenti, appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli, che usufruiscono gratuitamente di tale servizio.

Gli avvisi messi on line devono avere carattere generale, mentre alle singole persone ci si deve rivolgere con comunicazioni di carattere individuale. Il gestore del servizio deve inviare alle famiglie i "bollettini" di pagamento in busta chiusa. Eventuali buoni pasto, tra l'altro, non possono avere colori differenziati in relazione alla fascia di reddito di appartenenza delle famiglie


degli studenti beneficiari. Queste semplici accortezze evitano che soggetti non legittimati possano venire a conoscenza di informazioni idonee a rivelare la situazione economica delle famiglie dei bambini.

SERVIZI DI SCUOLABUS

Gli istituti scolastici e gli Enti locali non possono pubblicare on line, in forma accessibile a chiunque, gli elenchi dei bambini che usufruiscono dei servizi di scuolabus, indicando tra l'altro le rispettive fermate di salita-discesa o altre informazioni sul servizio.

Tale diffusione di dati personali, che tra l'altro può rendere i minori facile preda di eventuali malintenzionati, non può assolutamente essere effettuata o giustificata semplicemente affermando che si sta procedendo in tal senso solo per garantire la massima trasparenza del procedimento amministrativo.

VIDEOSORVEGLIANZA E ALTRI CASI



VIDEOSORVEGLIANZA CONTRO FURTI E VANDALISMI




È possibile installare un sistema di videosorveglianza negli istituti scolastici quando risulti indispensabile per tutelare l'edificio e i beni scolastici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate, come ad esempio quelle soggette a furti e atti vandalici.

Le telecamere che inquadrano l'interno degli istituti possono essere attivate solo negli orari di chiusura, quindi non in coincidenza con lo svolgimento di attività scolastiche ed extrascolastiche. Le aree perimetrali esterne, al pari di ogni altro edificio pubblico o privato, possono invece essere oggetto di

ripresa, per finalità di sicurezza, anche durante l'orario di apertura dell'istituto scolastico. In questo caso, l'angolo visuale deve essere delimitato in modo da non inquadrare luoghi non strettamente pertinenti l'edificio. La presenza di telecamere deve sempre essere segnalata da appositi cartelli (vedi i modelli di informativa semplificata predisposti dal Garante e reperibili sul sito www.garanteprivacy.it), visibili anche di notte qualora il sistema di videosorveglianza sia attivo in tale orario.

QUESTIONARI PER ATTIVITÀ DI RICERCA

La raccolta di informazioni personali, spesso anche sensibili, per attività di ricerca effettuate da soggetti legittimati attraverso questionari è consentita soltanto se i ragazzi, o i genitori nel caso di minori, sono stati preventivamente informati sulle modalità di trattamento e conservazione dei dati raccolti e sulle misure di sicurezza adottate. Studenti e genitori devono comunque essere lasciati liberi di non aderire all'iniziativa.



MARKETING E PROMOZIONI COMMERCIALI

Non è possibile utilizzare i dati presenti nell'albo - anche on line - degli istituti scolastici per inviare materiale pubblicitario a casa degli studenti. La conoscibilità a chiunque degli esiti scolastici (ad esempio attraverso il tabellone affisso nella scuola) o di altri dati personali degli studenti non autorizza soggetti terzi a utilizzare tali dati per finalità non previste come, ad esempio, il marketing e la promozione commerciale.



PAROLE CHIAVE

AUTORIZZAZIONE

Il provvedimento adottato dal Garante con cui il titolare del trattamento in ambito privato (ad esempio la scuola) viene autorizzato a trattare determinati dati “sensibili” o giudiziari, oppure a trasferire dati personali all'estero.

In materia di dati sensibili e giudiziari, il Garante ha emanato alcune autorizzazioni generali che consentono a varie categorie di titolari di trattare dati per gli scopi specificati senza dover chiedere singolarmente un'apposita autorizzazione al Garante.

COMUNICAZIONE

Far conoscere dati personali a uno o più soggetti determinati (che non siano l'interessato, il responsabile o l'incaricato), in qualunque forma, anche attraverso la loro messa a disposizione o consultazione.

CONSENSO

La libera manifestazione di volontà dell'interessato con cui questi accetta espressamente un determinato trattamento dei suoi dati personali, del quale è stato preventivamente informato da chi ha un potere decisionale sul trattamento (vedi TITOLARE).

È sufficiente che il consenso sia “documentato” in forma scritta (ossia annotato, trascritto, riportato dal titolare o dal responsabile o da un incaricato del trattamento su un registro o un atto o un verbale), a meno che il trattamento riguardi dati “sensibili”; in questo caso occorre il consenso rilasciato per iscritto dall'interessato (ad esempio con la sua sottoscrizione).


DATO PERSONALE

Qualsiasi informazione che riguardi persone fisiche (come uno studente o un professore) identificate o che possono essere comunque identificate tramite ulteriori dati, quali un numero o un codice identificativo (ad esempio il cosiddetto “codice studente”).

Sono, tra gli altri, dati personali: il nome e cognome, l'indirizzo di residenza, il codice fiscale, la fotografia di una persona o la registrazione della sua voce, l'impronta digitale o i dati sanitari.

DATO SENSIBILE

Qualunque dato che può rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o di altra natura, le opinioni politiche, l'appartenenza a partiti, sindacati o ad associazioni, lo stato di salute e la vita sessuale.



DIFFUSIONE

L'atto di divulgare dati personali al pubblico o, comunque, a un numero indeterminato di soggetti in qualunque forma (ad esempio pubblicandoli su Internet), anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

INCARICATO DEL TRATTAMENTO

Il dipendente (un professore, un componente della segreteria, etc.) o il collaboratore che per conto del titolare del trattamento dei dati (ad esempio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) elabora o utilizza materialmente i dati personali sulla base delle istruzioni ricevute dal titolare medesimo (e/o dal responsabile, se designato).

INFORMATIVA

Contiene le informazioni che il titolare del trattamento deve fornire all'interessato per chiarire, in particolare, se quest'ultimo è obbligato o meno a rilasciare i dati, quali sono gli scopi e le modalità del trattamento, l'ambito di circolazione dei dati e in che modo si possono esercitare i diritti riconosciuti dalla legge.

INTERESSATO

La persona cui si riferiscono i dati personali (ad esempio lo studente o il professore).

MISURE DI SICUREZZA

Sono tutti gli accorgimenti tecnici ed organizzativi, i dispositivi elettronici o i programmi informatici utilizzati per garantire: che i dati non vadano distrutti o persi anche in modo accidentale, che solo le persone autorizzate possano accedervi, che non siano effettuati trattamenti contrari alle norme di legge o diversi da quelli per cui i dati sono stati raccolti.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

La persona, la società, l'ente, l'associazione o l'organismo cui il titolare può affidare (previa apposita designazione), anche all'esterno, per la particolare esperienza o capacità, compiti di gestione e controllo del trattamento dei dati.

RECLAMO

Il reclamo al Garante è un atto circostanziato con il quale si rappresenta all'Autorità una violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali.

Al reclamo segue un eventuale procedimento amministrativo all'esito del quale possono essere adottati vari provvedimenti.



RICORSO

Il ricorso va presentato al Garante per far valere i diritti di cui all'articolo 7 del Codice della privacy solo quando la risposta del titolare (o del responsabile, se designato) all'istanza con cui si esercita uno o più dei predetti diritti non è pervenuta o viene ritenuta non soddisfacente.

In alternativa al ricorso al Garante, l'interessato può rivolgersi all'Autorità giudiziaria ordinaria.

SEGNALAZIONE

Quando non è possibile presentare un reclamo circostanziato (in quanto, ad esempio, non si dispone di tutte le notizie necessarie) si può inviare al Garante una segnalazione, fornendo elementi utili a controllare l'applicazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali.



TITOLARE DEL TRATTAMENTO

La persona fisica, l'impresa, la pubblica amministrazione, l'associazione, etc. cui fa capo effettivamente il trattamento di dati personali e alla quale spetta assumere le decisioni fondamentali sugli scopi e sulle modalità del trattamento medesimo (comprese le misure di sicurezza). In ambito scolastico, il titolare del trattamento in genere è il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o l'istituto scolastico di riferimento.

TRATTAMENTO

Qualsiasi operazione (raccolta, archiviazione, utilizzo, consultazione, aggiornamento, cancellazione) che può essere effettuata utilizzando i dati personali degli studenti, dei professori o di altre persone.

APPENDICE PER APPROFONDIRE

Chi volesse approfondire i temi segnalati può consultare i seguenti documenti pubblicati sul sito internet dell'Autorità:

www.garanteprivacy.it

Il sito viene costantemente aggiornato.

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (doc. web n. 1311248) cosiddetto Codice della Privacy
- Relazione annuale 2015 (doc. web n. 5200524) e precedenti

PROVVEDIMENTI E AUTORIZZAZIONI GENERALI

- Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 (doc. web n. 3556992)
- Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 (doc. web n. 1712680)
- Autorizzazione generale n. 1/2014 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro - 11 dicembre 2014 (doc. web n. 3619884)
- Autorizzazione generale n. 2/2014 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale - 11 dicembre 2014 (doc. web n. 3619954)
- Autorizzazione generale n. 3/2014 al trattamento dei dati sensibili da parte

degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni - 11 dicembre 2014

(doc. web n. 3620014)

- Provvedimento a carattere generale - 20 gennaio 2005 - Videofonini: cautele per un uso legittimo (doc. web n. 1089812)
- Provvedimento - 12 marzo 2003 - MMS: le regole anche per gli usi personali (doc. web n. 29816)

PARERI, LINEE GUIDA, PROVVEDIMENTI AD HOC

- Parere su uno schema di decreto volto a disciplinare il periodo di conservazione di alcune tipologie di dati personali relativi agli studenti, acquisiti all'Anagrafe nazionale degli studenti (ANS) - 21 aprile 2016 (doc. web n. 5029548)
- Parere su uno schema di decreto legislativo concernente la revisione e semplificazione delle disposizioni di prevenzione della corruzione, pubblicità

e trasparenza - 3 marzo 2016 (doc. web n. 4772830)

- Parere sullo schema di regolamento del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca relativo all'integrazione dell'Anagrafe nazionale degli studenti con i dati sulla disabilità degli alunni - 15 ottobre 2015 (doc. web n. 4448995)
- Parere sullo schema di decreto recante la "regolamentazione per la realizzazione e consegna della Carta dello Studente denominata 'IoStudio' - 28 maggio 2015 (doc. web n. 4070802)
- Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati - 15 maggio 2014 (doc. web n. 3134436)
- Parere su una bozza di circolare relativa alle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado, cartacee e on line, per l'anno scolastico

2014/2015 - 12 dicembre 2013

(doc. web n. 2894420)

- Trattamento di dati personali per l'iscrizione dei bambini all'asilo nido comunale - 6 giugno 2013 (doc. web n. 2554925)
- Parere 2/2009 sulla protezione dei dati personali dei minori (Linee-guida generali e casi specifici riferiti al contesto scolastico) - "Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati" - 11 febbraio 2009 (doc. web. n. 1620315)

CHIARIMENTI ALLA STAMPA

- Scuola: pubblicità dei voti dell'esame di stato - Comunicato stampa - 28 agosto 2008 (doc. web. n. 1543188)
- I genitori possono filmare e fotografare i figli nelle recite scolastiche - Comunicato stampa - 6 giugno 2007 (doc. web. n. 1410643)
- Scuola: chiarezza sui dati degli studenti -

Newsletter - 12 maggio 2006

(doc. web. n. 1278310)

- Foto Tabelloni scolastici - Newsletter - 14 giugno 2005 (doc. web. n. 1136703)
- Questionari a scuola e garanzie per alunni e genitori - Newsletter - 11/24 aprile 2005 (doc. web. n. 1120077). Vedi anche: Provvedimento - 23 dicembre 2004 (doc. web. n. 1121429)
- 'Molte falsità sulla privacy a scuola'. Il Garante: una leggenda metropolitana - Comunicato stampa - 03 dicembre 2004 (doc. web. n. 1069385)
- Recite scolastiche e privacy - Newsletter - 8/21 dicembre 2003 (doc. web. n. 476650)
- Stop a diffusione dati alunni handicappati su Internet - Newsletter - 15-21 aprile 2002 (doc. web. n. 43899). Vedi anche: Provvedimento - 10 aprile 2002 (doc. web. n. 1065249)
- Circolari scolastiche a misura di privacy - Comunicato stampa - 21 marzo 2000 (doc. web. n. 46989)
- I temi in classe non violano la privacy

- Comunicato stampa - 10 marzo 1999

(doc. web. n. 48456)

NORMATIVA UTILE

- Decreto legislativo n. 97 del 25.5.2016, "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".
- Legge n. 124 del 7.8.2015, "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (cosiddetta Riforma della pubblica amministrazione - ddl Madia)
- Legge n. 107 del 13.7.2015, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle

disposizioni legislative vigenti"

- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo - MIUR, del 13.4.2015)
- Legge n. 114 del 11.8.2014, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (cosiddetto Decreto legge sulla pubblica amministrazione - dl Madia)
- Decreto legislativo n. 33 del 14.3.2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (cosiddetta legge sulla trasparenza)
- Decreto Ministeriale MIUR del 12.7.2011, recante le "Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento".
- DPR n. 122 del 22.5.2009, "Regolamento recante coordinamento delle norme

vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia”

- Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n.30 del 10.3.2008, Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami
- Direttiva MPI n. 104 del 30.11.2007, Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali
- DPR n.235 del 21.11.07, Modifiche ed integrazioni allo statuto delle studentesse e degli studenti DPR 249/1998
- Decreto Ministeriale MPI n.305 del 7.12.2006, Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli

articoli 20 e 21 del decreto legislativo

30 giugno 2003, n. 196, recante

“Codice in materia di protezione dei dati personali”

- Legge n. 15 del 11.2.2005, Modifiche ed integrazioni alla legge n. 241/ 1990 concernenti norme generali sull’azione amministrativa
- Legge n. 62 del 10.3.2000, Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto alla studio e all’istruzione



NOTE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Piazza di Monte Citorio, 121
00186 Roma
Tel: +39-06-696771
Fax: +39-06-696773785
www.garanteprivacy.it

Antonello Soro, Presidente
Augusta Iannini, Vice Presidente
Giovanna Bianchi Clerici, Componente
Licia Califano, Componente

Giuseppe Busia, Segretario generale

Per informazioni presso l'Autorità:
Ufficio per le relazioni con il pubblico
lunedì - venerdì ore 10.00 - 12.30
tel. 06 696772917
e-mail: urp@gpdp.it



**Publicazione a cura
del Servizio relazioni esterne e media**